

Hannes Obermair

***Diritto come produzione sociale? Riflessioni su uno statuto rurale alpino della Val d'Adige del primo Quattrocento\****

[A stampa in *Corona alpium*, II (Miscellanea di studi in onore di Carlo Alberto Mastrelli), Firenze 2003, pp. 337-367 (= "Archivio per l'Alto Adige", XCVII-XCVIII [2003-2004]) © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

*Salurn un gros bourg aux confins d'Allemagne et d'Italie dans le Tirol, dont il fait la séparation* (Diderot, *Encyclopédie* 40, p. 548)

La fonte statutaria di Salorno (a sud di Bolzano) del 1403, finora inedita, documenta la costituzione di una comunità rurale consociativa nell'ambito del potere territoriale che va a rafforzarsi nel quadro del processo di *nation-building* premoderno di tutta l'area tirolese alpina. Il testo mette in evidenza l'importanza della comunità rurale e dell'autorità giudiziale come ambiti sociali determinanti per lo sviluppo dello "stato" territoriale tirolese di impronta protoasburgica e consente al contempo una ridefinizione concettuale di queste due entità generalmente riportate alle categorie affermative di "ceti sociali" e "autarchia consociativa". Dagli studi ormai lontani di Hermann Wopfner ma anche di Otto Stolz - entrambi risalenti alla prima metà del secolo scorso - ancora non è stata effettuata una reinterpretazione convincente dell'assetto e delle dinamiche sociali del tardo medioevo in area alpino-tirolese<sup>1</sup>. In analogia con la dottrina della "tutela ed egida" sviluppata da Otto Brunner - cioè con l'interpretazione che il dominio medievale sui contadini fosse basato su reciproci doveri - i due autori hanno elaborato un paradigma interpretativo di grande efficacia che fece scuola: il rapporto tra sudditi e potere centrale veniva descritto come un sistema bilanciato, socialmente giusto, stabile e duraturo<sup>2</sup>. Tale approccio "armonizzante" non poteva ovviamente tenere conto se non marginalmente delle asimmetrie e disparità sociali caratterizzanti il rapporto città-campagna, oppure del carattere fondamentalmente violento della relazione tra signori e contadini nell'ambito del dominio feudale e del regime di proprietà fondiaria<sup>3</sup>.

Il processo che segna il passaggio dalla cultura orale ad una cultura del testo scritto nell'Europa medievale è da tempo un tema centrale della ricerca di orientamento scientifico-culturale, antropologico e storico-giuridico. Ad attirare particolare interesse è la gradualità e lo svolgimento differenziato di un processo di apprendimento che, se da un lato introduce progressivamente possibilità sempre più ampie di sfruttare la scrittura, dall'altro mette anche in evidenza forme di resistenza della comunicazione orale contro il diffondersi del testo scritto<sup>4</sup>.

I mezzi di comunicazione esercitano sempre un influsso plasmante sul pensiero, sui sentimenti e sulle azioni di una società. Nelle differenze culturali e nella stessa "logica della scrittura" si manifestano le categorie percettive fondamentali di individui e di comunità sociali<sup>5</sup>. L'utilizzo di una scrittura "fredda" - così come intesa da Niklas Luhmann - rende possibile una consapevolezza della differenza che interpreta la rete di relazioni sociali nell'ottica del dominio e della disuguaglianza sociale e che offre alla ricerca importanti chiavi di lettura sulle modalità di funzionamento delle società passate<sup>6</sup>.

---

\* L'autore ringrazia il Max-Planck-Institut für Geschichte di Göttingen, che nel 2001 gli ha offerto un "research fellowship" grazie al quale è stato possibile completare questa ricerca. La traduzione della versione originale in lingua tedesca (v. OBERMAIR 2001) è dovuta a Donatella Trevisan dell'Ufficio Traduzioni della Città di Bolzano, alla quale va il più sentito ringraziamento.

<sup>1</sup> Fra le tante pubblicazioni regionali spiccano WOPFNER 1908 e STOLZ 1949/1985.

<sup>2</sup> Cfr. BRUNNER 1983: pp. 263ss., convincentemente smantellato da ALGAZI 1996.

<sup>3</sup> Per le implicazioni politiche della storiografia tirolese del primo Novecento v. COLE 1996 e ALBERTONI 1996, pp. 11ss.

<sup>4</sup> V. gli importanti studi di HAVELOCK 1986, BAUMANN 1986 o ONG 1982.

<sup>5</sup> Sinteticamente AICHINGER 1998.

<sup>6</sup> Cfr. LUHMANN 1998: pp. 216ss.

Di seguito saranno discussi brevemente alcuni approcci tematici alla fonte citata, approcci sempre anche finalizzati ad individuare gli aspetti “globali” presenti nella realtà locale. Lo statuto giudiziale di Salorno offre - questa l'ipotesi - spunti interessanti per rispondere a tutta una serie di domande: come nascono vincoli sociali duraturi nel tempo e quali sono i loro limiti? come si creano e come si riflettono identità e orientamenti normativi, valori condivisi e comportamenti sociali sia all'interno di un gruppo che verso l'esterno? In che modo gli individui definiscono i propri interessi e come li bilanciano? Come vengono risolti i conflitti e come si fondano diritto positivo e pace attraverso lo strumento della concertazione?

L'obbligo ad agire nella comunità derivava dal fatto che le basi sociali dell'esistenza erano comunitarie. A tali basi sociali comuni corrispondevano forme decisionali consensuali e condivise all'interno della comunità rurale e nel rapporto con il potere centrale che non possono essere semplicemente assimilate al concetto di imposizione predemocratica<sup>7</sup>. Infatti, la perdurante capacità di innovazione dei concetti basati sul consenso, evidente per lunghi secoli fino alla fine dell'Ancien Régime, rivela la presenza di una società caratterizzata da una dinamica particolare: soprattutto nei periodi di passaggio - come ad esempio l'epoca di svolta a cavallo tra il XIV e il XV secolo - appare evidente come la costruzione sociale della realtà si concretizzi nello stretto interscambio tra teoria (sapere) e prassi sociale<sup>8</sup>. Il tema affrontato mette inoltre in evidenza i problemi di metodo connessi alla contrapposizione tra categorie concettuali scientifiche (e quindi costruite) e la pregnanza delle fonti locali dirette<sup>9</sup>.

### *Diritto e frontiere*

Come rilevato da John Gilissen, la frontiera medievale che separa il *droit coutumier*, vale a dire il diritto abitudinario orale, dal *droit écrit*, il diritto legato a norme scritte, corre in linea più o meno continua da Trieste all'Ile d'Oléron, passando per Trento, Ginevra e il territorio francese<sup>10</sup>. Salorno - che dal XIII secolo costituisce uno degli ultimi distretti giudiziari tirolesi nell'area di collegamento con il Principato Vescovile di Trento - si trova quasi esattamente su tale linea di confine che divide l'Europa Centrale; al contempo rappresenta uno snodo di rilievo sulla più importante trasversale alpina che collega l'area economica austrogermanica meridionale e quella italiana settentrionale<sup>11</sup>. Si tratta di un luogo di frontiera in tutti i sensi: per Salorno infatti passano e si intersecano anche confini culturali e giuridico-politici. Da un lato la comunità insediata, di lingua prevalentemente tedesca, si trova a contatto con l'antica Romania del Trentino, dall'altro, nella lunga fase dell'Ancien Régime, come lembo estremo del nucleo territoriale facente direttamente parte del Principato tirolese e quindi asburgico Salorno è una cerniera verso il Principato Vescovile di Trento, che pur controllato dall'Austria segue tuttavia percorsi evolutivi propri<sup>12</sup>.

Questa regione di “frontiera”, dove per frontiera si intende una linea di passaggio premoderna, dal XIII secolo era finita sotto il controllo dei Principi Tirolesi. Ciò aveva dato il via ad un'intensa colonizzazione interna che a sua volta aveva portato ad una densificazione degli insediamenti e a un aumento del potere<sup>13</sup>. Otto Stolz suppone - probabilmente a ragione - che tra l'instaurazione del potere feudale tirolese documentato in modo impressionante dall'urbano territoriale del 1288 e la creazione di un'autorità giudiziale propria nel distretto di Salorno vi sia un nesso causale<sup>14</sup>. Tale

---

<sup>7</sup> Il carattere consensuale della gestione medievale del potere è sottolineato in SCHNEIDMÜLLER 2000.

<sup>8</sup> Cfr. HEINIG 1993 e MORAW 1995.

<sup>9</sup> L'approccio di ARENS 1904 nella collana nientemeno di Karl Lamprecht, ispirato a modelli di antropologia culturale, anche se inficiato di un romanticismo sociale, non è stato fatto proprio dalla successiva produzione storiografica in area tirolese.

<sup>10</sup> GILISSEN 1979: pp. 165 e 241; cfr. anche WEITZEL 1985: pp. 151s. e 331ss., nonché DILCHER 1992.

<sup>11</sup> STOLZ 1937/39: pp. 215-219.

<sup>12</sup> Per i confini territoriali regionali v. RIEDMANN 1993: pp. 166ss., BELLABARBA 1996: p. 183 (con cartina), e STAUBER 2001: pp. 16ss.

<sup>13</sup> HUTER 1978: pp. 608ss., STOLZ 1937/39: pp. 216ss. Per una contestualizzazione dei “confini” premoderni v. MEDICK 1993: pp. 195ss.

<sup>14</sup> Cfr. ZINGERLE 1890: pp. 142-148; inoltre STOLZ 1946: pp. 292ss.

ipotesi è suffragata anche dal fatto che l'ufficio urbariale e l'ufficio giudiziale erano posti sullo stesso piano, come dimostra la dualità tra giudice e cellerario (il funzionario economico)<sup>15</sup>. A partire dal XIV secolo, quando iniziò un periodo di ripetuti avvicendamenti al potere e di crisi politico-territoriali, castello e ufficio giudiziario furono dati in pegno a detentori di potere facenti parte dell'immediato entourage principesco, che andando ad occupare posti di potere qualificati (giudizi, tasse) ebbero eccellenti occasioni di ascesa sociale<sup>16</sup>. Nei "lunghi" secoli XIV e XV furono i Botsch/Bocci, famiglia di banchieri e feudatari originaria di Firenze a godere di tale privilegio, dato che come finanziatori della corte tirolese poterono esercitare una specie di dominio ereditario nel castello nel distretto giudiziario di Salorno. Appositi giudici svolgevano le funzioni d'ufficio a loro nome. Tra il 1397 e il 1401 - e quindi a brevissima distanza temporale dallo statuto giudiziale qui discusso - l'incarico fu ad esempio svolto da un certo Bartolomeus Perger<sup>17</sup>.

### *Testo e prassi sociale*

Roger Chartier ha sottolineato che è molto più facile formulare tesi sui metodi di costruzione e le regole di scrittura di una fonte storica che verificare il rapporto esistente tra un testo e la prassi sociale da esso rappresentata<sup>18</sup>. Dobbiamo quindi chiederci in che modo e fino a che punto il rapporto con la realtà mediato principalmente dalla scrittura che si evince dallo statuto di Salorno costituisca una riproduzione fedele della realtà storica.

L'uso sociale del documento è duplice. Da un lato si tratta di un documento di politica territoriale che aggiorna e rinnova le forme del potere centrale, dall'altro questo aspetto è controbilanciato da approcci giurisprudenziali collettivi che sottolineano l'"autonomia" dell'aspetto performativo delle leggi a livello comunale. Non si può escludere del tutto che il riferimento alla consultazione di esperti di legge sia un esempio di "finzione orale"<sup>19</sup>. Ma il modo in cui nella compilazione dello statuto di Salorno si alternano stesura scritta, interrogazioni e riferimenti ad antiche tradizioni e testi arcani risponde molto più probabilmente all'esigenza di fondare un potere, e il testo rispecchia in duplice maniera i meccanismi di funzionamento della società tardomedievale. Il valore intrinseco del documento come fonte scritta e quindi riconosciuta era rappresentato sia dal legame giuridico con il potere centrale che dalla capacità di autoregolamentazione della comunità rurale che vi si esprimevano<sup>20</sup>.

Lo statuto di Salorno va quindi visto come un artefatto standardizzato indirizzato ad una cerchia definita di destinatari, vale a dire al potere centrale e ai sudditi rurali ovvero ai consociati all'interno del distretto giudiziario<sup>21</sup>. La realtà documentale stabilita nella fonte giuridica sviluppa una dinamica propria cui i partecipanti difficilmente si potevano sottrarre. Infatti, lo statuto non si limita a riprodurre le circostanze sociali esistenti, bensì contribuisce a crearne anche la cornice definitoria ed il significato istituzionale, costituendo quasi una "traccia istituzionalizzata" del passaggio epocale dalla comunicazione orale a quella mediata attraverso i testi scritti. Il suo ricco contenuto di informazioni relative alla storia economica e sociale fornisce un'importante chiave di lettura rispetto alla struttura sociale della comunità rurale e alle sue diverse realtà esistenziali (braccianti, poveri, coloni), contiene norme relative all'ambito agroeconomico (viticoltura) e sanitario (rifornimento idrico), regola aspetti del sistema di trasporto territoriale, il cosiddetto *Rodfuhrwesen* (trasporto del vino a Bolzano). Non per ultimo ci tramanda infine una serie di nomi di persone e di masi, riempiendo così le norme di vita vera: Forchach, Bergmann, Wegmann, Leiter, Flatscher, Pruckneider, Heilmann, Hausmann, il vecchio Vogel ecc. Interessante è anche l'uso della lingua, dato che la tecnica delle domande porta ad utilizzare espressioni quotidiane, come ad esempio il termine "Risen" (che indica il canale per il trasporto del legname in montagna)

---

<sup>15</sup> STOLZ 1937/39: p. 217.

<sup>16</sup> Sull'ascesa sociale v. FELDBAUER 1973: pp. 230ss., SABLONIER 2000: pp. 250ss.

<sup>17</sup> STOLZ 1937/39: p. 217.

<sup>18</sup> CHARTIER 1989: pp. 91s.

<sup>19</sup> Per queste forme di "costruzione" v. ALGAZI 1998: p. 328.

<sup>20</sup> Per esempi di prima età moderna v. PETERS 1995.

<sup>21</sup> Le funzioni istituzionalizzatrici di documenti sono espone in POTTER 1996.

e il riferimento al “Pachholtz” per la legna che serviva a scaldare il forno per la cottura del pane ecc.

### *Tra l'autonomia comunale e l'octroi del potere centrale*

Le fonti giuridiche rurali costituiscono un *corpus* indispensabile per la storia sociale delle comunità rurali tardomedievali e dell'intero ordine di vita agricolo nella società preindustriale<sup>22</sup>. Sulla base di tali documenti si possono infatti analizzare le antiche comunità rurali e autorità giudiziarie come entità sociali storiche e individuare le norme e le forme di vita che caratterizzavano i gruppi sociali all'interno degli insediamenti rurali. Gli statuti offrono inoltre la possibilità di comprendere quale fosse la costituzione della comunità rurale, l'azione svolta dai suoi singoli organi nonché i diritti e i doveri degli abitanti. Al contempo lasciano tuttavia anche intravedere le tensioni presenti all'interno degli agglomerati rurali e la dinamica sociale ad esse legata<sup>23</sup>.

Il documento giuridico di Salorno può senz'altro essere definito uno statuto del tipo *Weistum*, se per statuto si intende - come consueto - una dichiarazione collettiva di giuristi esperti sul diritto esistente<sup>24</sup>. Tuttavia, a partire dalla raccolta di statuti dell'area tedesca da parte di Jacob Grimm si è iniziato a definire con tale espressione sia le fonti che codificano antiche tradizioni che quelle che creano nuovo diritto. Nel campo della ricerca è rimasta aperta per lungo tempo la questione se nelle fonti giuridiche rurali del Medioevo e della prima Età Moderna si manifestasse soprattutto l'autonomia normativa delle comunità rurali oppure il potere giuridico centrale<sup>25</sup>. Gli studi più recenti hanno tuttavia dimostrato che si tratta di un approccio poco funzionale quando si devono analizzare i diversi interessi e le diverse tradizioni giuridiche spesso sottilmente bilanciate tra loro che concorsero alla creazione dei testi in questione<sup>26</sup>.

L'approccio riflessivo alle fonti statutarie favorito dalla ricerca contemporanea permette di servirsi degli statuti come elementi di cristallizzazione per l'analisi degli attori sociali presenti nelle comunità rurali e della loro prassi culturale. Le fonti giuridiche rurali mostrano la ricchezza e varietà di concetti e di modi di pensare, di mentalità, di convincimenti spirituali e di emozioni, di norme, sistemi di valori e di aspettative con cui individui e gruppi percepivano ed interpretavano il loro ambiente sociale e politico circostante.

Se quindi ci allontaniamo da un'interpretazione prettamente politico-giuridica dello statuto di Salorno e approfondiamo invece la sua valenza culturale, ci accorgiamo che costituisce uno specchio delle tradizioni locali e dei suoi simboli, ma che riflette anche interessi legati al potere centrale. Quali funzioni di integrazione e/o di separazione-disintegrazione svolgeva dunque il testo? Secondo Norbert Rouland il diritto non è tanto un sistema di pene finalizzato alla regolazione dei conflitti, quanto un sistema di comunicazione basato sull'interazione, all'interno del quale avviene un continuo scambio di valori che rende possibile una convivenza accettabile tra i membri di un gruppo<sup>27</sup>. Anche nello statuto di Salorno si incontra quella connessione inscindibile che unisce il legame al potere centrale e la nascita di comunità rurali e che André Holenstein ha definito come principio costante di creazione e strutturazione delle fonti giuridiche rurali<sup>28</sup>. Gli scabini e i giurati che prendono la parola durante il procedimento di accertamento giuridico erano molto probabilmente rappresentanti del potere centrale, e il consorzio materiale era inserito come da diritto feudale nella giurisdizione del signore territoriale. Il “diritto” proclamato nel testo inoltre non era ancora un sottosistema autonomo e non possedeva affatto il carattere di un

---

<sup>22</sup> La bibliografia è vastissima, cfr. p. e. RÖSENER 1997: pp. 48ss. (con ricchi riferimenti bibliografici), HOLENSTEIN 1996: pp. 21ss., e HOFFMAN 2000, pp. 21ss.

<sup>23</sup> Fondamentale è sempre la monografia di BLICKLE 1977; cfr. anche RÖSENER 1992 e VERHULST/MORIMOTO 1994.

<sup>24</sup> WERKMÜLLER 1972: pp. 67s.

<sup>25</sup> Cfr. l'opera classica di BADER 1981; un bilancio critico è tracciato in SCHMITT 1998.

<sup>26</sup> Importante è l'edizione recente di RHEINHEIMER 1999.

<sup>27</sup> Cfr. ROULAND 1991; l'impronta interattiva della prassi giuridica tardomedievale è discussa in ALGAZI 1996: pp. 168ss.

<sup>28</sup> HOLENSTEIN 1991: pp. 176ss.

ordinamento normativo astratto, bensì “fungeva sempre in modo più o meno conscio da substrato” allo svolgimento abituale delle faccende mondane<sup>29</sup>.

### *Funzione vitale della scrittura*

Prescrivendo le modalità di svolgimento della comunicazione sociale, il testo scritto definisce anche i luoghi a disposizione della comunità rurale tardomedievale e del potere centrale come ambiti di organizzazione e spazi di articolazione. È facile supporre che questo procedimento volto alla produzione di “significato” fosse segnato da asimmetrie nella padronanza delle tecniche di trasmissione culturale o del sapere relativo al potere centrale<sup>30</sup>. La definizione di norme va considerata - da un punto di vista antropologico - anche come un tentativo di ridurre la complessità sociale. Le norme giuridiche contribuiscono in modo essenziale alla capacità di agire degli individui e dei sistemi sociali come ad esempio la comunità rurale premoderna. Esse infatti sostituiscono l'ambivalenza sociale con regole e sanzioni che alleggeriscono la responsabilità degli individui e delle istituzioni<sup>31</sup>.

Nella Bassa Atesina dal XIII secolo l'intera comunicazione scritta era stata professionalizzata e competeva ai notai<sup>32</sup>. L'apposizione iniziale della data dello statuto - l'anno veniva addirittura indicato in latino - e del luogo esatto è un riflesso tecnico-giuridico di tale avanzata prassi documentale, tipica del Tirolo meridionale situato nell'area di influenza trentina. Anche quando non si cita alcun notaio, si riconosce tuttavia facilmente la sua scrittura professionale. Senza dubbio gli elementi formali da lui inseriti nel testo aumentavano il valore provante del documento. La coesistenza e commistione della tradizione documentale settentrionale e di quella meridionale riflette - come spesso succede nella storia del versante meridionale delle Alpi - la permanenza di ambiti giuridico-culturali speciali all'interno dei territori che andavano delineandosi nel tardo medioevo e all'inizio dell'era moderna<sup>33</sup>.

Nelle *confessiones* normate e standardizzate dello statuto si riconosce tuttavia chiaramente anche lo sfondo giuridico rurale del documento, caratterizzato da prove testimoniali e documentazione giuridica. Questa caratteristica conferisce al testo una componente intenzionalmente ufficiale e inserita nella cornice istituzionale. L'input di informazioni delle norme da documentare venne stilato in forma di dichiarazioni legittimate dalla capacità giuridica dei giurati del tribunale. Questa trama ripetitiva riproduce a livello testuale i rapporti di potere esistenti all'interno della compagine rurale e della sua sede giudiziale - ovvero i rapporti tra i detentori di potere - e quindi accanto ad una legittimità giuridica possiede anche un'autenticità sociale.

Nell'ottica di una storia della comunicazione della società tirolese tardomedievale, nello statuto giudiziale di Salorno si intrecciano funzioni sia di documentazione giuridica che di legittimazione. Lo statuto rappresenta ben più che un semplice contenitore di informazioni. Esso è piuttosto uno specchio delle prassi socio-culturali che avevano rilevanza dal punto di vista delle azioni e interazioni amministrative, sociali e giuridiche<sup>34</sup>.

### *Motivazioni e sfondo*

Sappiamo soltanto in parte quale importanza rivestano i meccanismi di uniformazione giuridica sullo sviluppo di identità locali fortemente legate al potere centrale. Lo studio di casi particolari in altri paesi (esemplare quello sulla Languedoc)<sup>35</sup> hanno dimostrato che prima e accanto alla rivoluzione urbana dal XII secolo furono soprattutto le piccole comunità a rappresentare - nell'ambito dell'organizzazione ecclesiale costituita dal sistema parrocchiale tardo-medievale e del potere feudale della proprietà fondiaria - le tipologie sociali preminenti della società europea

<sup>29</sup> HOLENSTEIN 1991: p. 185; sulla tesi di un carattere non normativo del diritto medievale v. WILLOWEIT 1986: pp. 126ss.

<sup>30</sup> Cfr. KELLER 1992.

<sup>31</sup> Le basi economiche di tale processo sono sottolineate da ENGEL 1997: pp. 77ss.

<sup>32</sup> Una sintesi recente offre NESCHWARA 1996: 46ss.; per l'area trentina v. RANDO/MOTTER 1997: pp. 56ss.

<sup>33</sup> A proposito OBERMAIR 1998: pp. 655s.

<sup>34</sup> V. l'esemplare ricerca di HILDBRAND 1996: pp. 383ss.

<sup>35</sup> Cfr. LE ROY LADURIE 1969.

premoderna<sup>36</sup>. Sullo sfondo di tale sviluppo binario l'analisi degli statuti costituisce un campo di indagine paradigmatico per stabilire le modalità con cui si costruì una siffatta "struttura strutturante" e come essa a sua volta plasmò la vita sociale.

Per scandagliare i motivi che portarono al processo di giuridizzazione che influenzò documenti come lo statuto giudiziale di Salorno, bisogna analizzare più da vicino la situazione del Tirolo nel XIV secolo. Comunità cittadine e comunità rurali andavano sviluppandosi contemporaneamente e senza che le compagini borghesi occupassero una posizione privilegiata, all'interno della struttura cetuale che nel XV secolo si concretizzò attraverso le curie cetuali<sup>37</sup>. Analogamente alla sfera cittadina, anche in ambito rurale la relazione tra la comunità insediata e il potere centrale fu ridisegnata dal punto di vista giuridico: i vecchi fattori e meccanismi che regolavano tale rapporto erano evidentemente ormai superati. Ma quali furono le ragioni che resero necessaria tale normazione giuridica? A quale "esigenza" di regolamentazione dette risposta<sup>38</sup>?

Di certo come conseguenza della "densificazione" politico-territoriale dell'amministrazione asburgica (dal 1363) si era creata una maggiore necessità d'azione nell'ambito tecnico-amministrativo che accompagnò la fase di espansione economico-sociale. Il processo di comunalizzazione che andava progressivamente rafforzandosi assomiglia molto al fenomeno che Chris Wickham ha descritto in modo efficace come matrice multipla dei processi di creazione dei comuni dell'Europa Centrale, processi che ebbero un forte impulso fin dal XII e XIII secolo e che presentano caratteristiche individuali assai varie<sup>39</sup>. Nel Tirolo retto dagli Asburgo, a cavallo tra il XIV e XV secolo si sviluppò un solido sistema di riferimento territoriale e di conseguenza una particolare cultura di gestione politica (*Leitkultur*) che portarono ad una forte solidarietà all'interno dello stato territoriale e ad una "desolidarizzazione" verso l'esterno. Questo processo di lunga durata si manifesta nelle divisioni territoriali operate dalla casa asburgica (Trattato di Neuberg del 1379) e nella politica delle alleanze tra l'Impero e la Repubblica Veneziana. Per caratterizzare tale nuova qualità della politica la storiografia tirolese ha tradizionalmente utilizzato la definizione di "politica estera", senza però - come d'altronde ovvio - analizzare i concetti di potere e dominio dal punto di vista culturalistico<sup>40</sup>.

Le forme di compartecipazione politica delle comunità rurali nel panorama tirolese - che andavano crescendo all'inizio del XV secolo - concretizzate nell'unione corporativa dei ceti, sono espressione del successo di uno specifico sviluppo sociale. Le nuove possibilità di intervento politico si manifestano attraverso un'azione sempre più lobbistica da parte dei contadini ovvero dei paesani, che riflette la nascita di una nuova categoria sociale, quella dell'"uomo comune", che costituisce una "classe potenzialmente a sé stante, un grande gruppo diventato ormai consapevole della propria forza"<sup>41</sup>. La creazione di comunità rurali e la territorializzazione del dominio sono due processi che si guidano a vicenda: l'importanza del principio di territorialità - in crescita esponenziale dal XIII secolo - raggiunge la comunità rurali e la sua prassi microstrutturata, penetrandola in profondità. Così, nel *melting pot* del potere organizzato della comunità rurale e dell'autorità giudiziale, dalla miscela di elementi diversi e spesso contrastanti nasce un composto stabile che verrà poi ulteriormente plasmato.

Anche se il diritto e l'abitudine nel distretto giudiziale territoriale continuano a realizzarsi attraverso la loro esecuzione, la loro trama fondamentale si adegua sempre più a stereotipi e regole costantemente ripetibili. Inoltre, tutto ciò che viene redatto in forma di testo e che viene normato in modo scritto supera i limiti di un ordinamento giuridico fondato sull'oralità aprendo la prospettiva di regole procedurali "certe", frutto di riflessione e stabilite in modo fisso<sup>42</sup>. Il

---

<sup>36</sup> MOORE 2000.

<sup>37</sup> Questa via di sviluppo "speciale" è stato finora misconosciuto dalla storiografia tirolese, v. solo l'esposizione semplicistica in KÖFLER 1985; cfr. però BRUCKMÜLLER/MITTERAUER/STRADAL 1973: pp. 193s.

<sup>38</sup> Sulle forme di giuridizzazione sotto l'aspetto della modernizzazione v. BOCK 1997.

<sup>39</sup> Cfr. WICKHAM 1998: pp. 185ss. (con vari esempi europei).

<sup>40</sup> V. soprattutto KRAMER 1953/1957 e DÖRRER 1967/68, mentre per l'area della svizzera asburgica spicca il volume di NIEDERSTÄTTER 1995. Per una definizione innovativa della tematica cfr. WEFERS 1995: pp. 291-316.

<sup>41</sup> BRUCKMÜLLER 2001: pp. 140s.; cfr. anche NIEDERSTÄTTER 1996: pp. 110s.

<sup>42</sup> Gli aspetti interdisciplinari della storia del diritto europeo v. WILLOWEIT 1999.

passaggio dall'oralità alla scritturalità comporta anche una trasformazione del contenuto, una giuridizzazione che dalla forma giunge alla norma e che unisce in sé un processo gestito dall'alto con le spinte provenienti dal basso. Tutto ciò fa del processo di creazione di norme giuridiche un processo di "invenzione" del diritto, all'interno del quale la dialettica tra potere e sudditi in presenza di determinate condizioni operative sembra accompagnata da una produzione sociale del diritto.

### *Autorità giudiziaria e "pubblico"*

Si può affermare che esistesse una specie di "sfera pubblica" dei tribunali, intendendo per "pubblico" il concetto premoderno di diritto di presenza e di partecipazione attiva dei membri della comunità rurale e giudiziale al processo di legiferazione<sup>43</sup>? Senza alcun dubbio i consociati di Salorno sono sia parte di un apparato di costrizione giuridica che coautori di prassi giuridiche abituali. Tali prassi sono attinte con ogni probabilità dalla tradizione della comunità giuridica locale e inizialmente vengono utilizzate, integrate e modificate senza alcun'influenza specifica da parte del potere centrale. I notabili locali sono depositari di sapere giuridico e quindi possiedono competenze culturali estremamente utili. Il loro sistema di regolazione consorziale-giudiziale (la *Dinggenossenschaft*), nell'area tirolese di diritto germanico - e quindi anche a Salorno nel XIV e XV secolo - fa uso essenzialmente di forme di comunicazione orale. Sono rare le sentenze dell'autorità giudiziale di Salorno risalenti a tale epoca e documentate in forma scritta<sup>44</sup>, ma le procedure che traspaiono da tali testi testimoniano in modo chiaro un fenomeno che potrebbe essere descritto - seppur in modo approssimativo - come "oralità scritturalizzata"<sup>45</sup>.

Il passaggio alla forma scritta documentato dallo statuto di Salorno ebbe sicuramente conseguenze profonde sulla comunicazione nel territorio rurale<sup>46</sup>. La redazione dello statuto è un segno della realtà conflittuale tra cultura orale della memoria e crescente utilizzo della scrittura sul cui sfondo si concretizzò il passaggio dalle tipologie "documentali" orali a quelle scritturali<sup>47</sup>. A partire dal dominio asburgico, in Tirolo iniziò ad assumere sempre più importanza anche la signoria territoriale, che sostituì alla produzione di diritto di tipo consociatario emanazioni e normative signorili, imposti in forma di statuti e ordinamenti territoriali. Non è certo un caso se nel 1404 - solo un anno dopo lo statuto giudiziale di Salorno - venne emanata il primo ordinamento territoriale del Tirolo, la *Landesordnung*, e nel 1420 già esistevano in forma documentata strutture "costituzionali" di tipo cetuale<sup>48</sup>. In questi documenti si riconosce il substrato storico-politico che plasmò in modo durevole il processo protomoderno di centralizzazione e rafforzamento del potere, del diritto e della burocrazia. Nella cornice di questo lungo processo di trasformazione culturale, il consorzio reale medievale viene gradualmente sostituito da una comunicazione giuridica sempre più "professionalizzata" all'interno dell'autorità giudiziale territoriale<sup>49</sup>.

La trasformazione degli spazi di dominio in spazi di diritto si compì attraverso forme di comunicazione pubblica che oltrepassano di gran lunga la "sfera pubblica rappresentativa" collegata da Jürgen Habermas allo sviluppo storico-economico del feudalesimo<sup>50</sup>. Un elemento tipico di questa nuova comunicazione e della conseguente dialettica tra sviluppo autonomo della comunità e controllo centrale è l'intitolazione *Mein lieber herr* utilizzata nello statuto. Al vertice della piramide di potere locale si trova infatti l'"herr", il Principe tirolese e asburgico. L'utilizzo

---

<sup>43</sup> Cfr. WEITZEL 1998 e DILCHER 1992.

<sup>44</sup> Esempio è una procura giudiziale del 1425, edita in STOLZ 1928: p. 271 n. 14b (con tav. 16); cfr. ibidem, n. 15, uno statuto giudiziale del 1471 (elezione di giurati, definizione di termini processuali).

<sup>45</sup> Sulla scritturalità come concetto cognitivo v. BÄUML 1993, OESTERREICHER 1993.

<sup>46</sup> Fondamentale è RÖSENER 2000.

<sup>47</sup> Cfr. come esempio la ricerca di PROSSER 1991.

<sup>48</sup> BLICKLE 1973: pp. 192ss.

<sup>49</sup> Sul potere giudiziale territoriale del basso medioevo v. SIMON 1995: pp. 15ss.; per il Tirolo v. ancora VOLTELINI 1906 e STOLZ 1913.

<sup>50</sup> HABERMAS 1990: pp. 14ss. (il "pubblico" premoderno quale elemento di condizione sociale, sul modello di Carl Schmitt); cfr. a riguardo KÖRBER 1998.

del discorso diretto riflette il carattere dibattimentale-discorsivo del processo di legiferazione e segnala l'uso di un linguaggio che crea vicinanza e al tempo stesso distanza, un linguaggio che bene si inserisce nel concetto di "decentramento discorsivo" proposto da Wulf Oesterreicher. Infatti, documenti come lo Statuto giudiziale di Salorno vengono sì prodotti ed utilizzati a lato del "centro del discorso", ma i legami che uniscono questo centro al medium di comunicazione "documentale" sono comunque molti<sup>51</sup>. Particolarmente densa di riferimenti è ad esempio la seguente frase contenuta nel preambolo dello Statuto: *was der gemeinschaft des gericht's herwider vonn der herschaft beschehen sol*. Forse che in questo passaggio il testo sia già permeato dalla riflessione sul potere, sulla sua territorialità e la sua regalità, che iniziò con la crisi del Concilio di Basilea e che può essere ripercorsa fino alle rivolte del XVI secolo?

### *Identità nella comunità rurale e nel distretto giudiziale*

Le forme microspaziali di agglomerazione sociale sono state nettamente sottostimate nella storiografia del Tirolo e trascurate alla luce di una continuità toponomastica dietro il cui velo non si è indagato. Il carattere profondo dell'identità rurale è finora stato analizzato solamente da alcuni autori ispirati e con interessi antropologici<sup>52</sup>. Se ad esempio ci chiediamo quale ruolo abbia svolto l'"habitus" (Pierre Bourdieu) nei processi di trasformazione del XIV e XV secolo, ci accorgiamo che provocò la nascita e la crescita di *élites* funzionali che andarono a ricoprire posizioni di estremo rilievo all'interno della comunità rurale. Le trasformazioni sociali di portata epocale si riconoscono sempre anche dal sovvertimento e riordino della semantica culturale<sup>53</sup>.

I risultati di questi processi tardomedievali-protomoderni si esprimono nella crescente considerazione dei gruppi "dirigenti" delle comunità rurali integrati nel processo di legiferazione e nell'ordinamento giudiziale come "ceto", vale a dire come strato sociale relativamente omogeneo con un alto prestigio sociale e grandi capacità di mediazione politica. Le "élites" rurali trovano il loro canale di espressione nell'ambito giuridico-giudiziario e nella rappresentanza cetuale. Alla luce del dibattito sul comunismo, gli statuti e le fonti giuridiche rurali possiedono senz'altro caratteristiche "costituzionali"<sup>54</sup>. Nel suo significato epocale, il comunismo definisce una tipologia di società finalizzata alla comunità e caratterizzata - nel senso della contrapposizione complementare tra "comunità" e "società" di Ferdinand Tönnies - da un insediamento con una certa densità e ristretto ad un luogo particolare con forme proprie di costituzione<sup>55</sup>.

In sintesi, l'identità rurale tardomedievale che si manifesta nello statuto giudiziale di Salorno ruota intorno ai seguenti cardini:

- appartenenza alla sfera della giurisprudenza territoriale (Conti di Tirolo e duchi d'Austria);
- identità istituzionale espressa attraverso l'accertamento del diritto da parte dei giurati e la loro pretesa di rappresentatività;
- creazione di gerarchie sociali ben definite;
- identità giurisdizionale e normativa basata sui testi di diritto abitudinario contrattati con il signore territoriale e giudiziale.

Tutti questi fattori concorrono a tessere una fitta rete di relazioni politico-istituzionali, sociali ed economiche che determinò l'identità giurisdizionale rurale e ne formava una sottostruttura efficace. Ciò che salta subito all'occhio è il parallelismo con l'ambito cittadino e urbano, che nell'area alpina infatti non presenta come altrove caratteristiche giuridiche e sociali completamente diverse<sup>56</sup>. L'analisi approfondita della realtà paesana e rurale ripropone quindi la questione dei possibili criteri di definizione della città e della campagna come poli complementari ma anche come base comune per lo sviluppo della società tardomedievale-protomoderna. Per stabilire gli elementi e le componenti delle identità rurali ovvero della società rurale nel suo

---

<sup>51</sup> OESTERREICHER 1993: pp. 277ss.

<sup>52</sup> Cfr. COLE/WOLF 1974 e VIAZZO 1989.

<sup>53</sup> Cfr. JUSSEN/BLÄNKNER 1998.

<sup>54</sup> BLICKLE 2000: vol. 1, p. 151.

<sup>55</sup> Molto influenti sono gli studi di REDFIELD 1973 e GENICOT 1990.

<sup>56</sup> Cfr. MATHIEU 1999: pp. 72ss.

complesso, si devono innanzitutto analizzare - analogamente all'approccio usato da Max Weber per definire le città - alcune delle componenti fondamentali delle strutture giurisdizionali rurali. Per giungere a tale nuova definizione concettuale bisogna partire da un insieme di criteri mirati soprattutto ad evidenziare il carattere consociativo della comunità rurale ovvero dell'identità giurisdizionale degli insediamenti rurali. A livello di comunicazione simbolica questa solidarietà e coesione della comunità rurale si genera e si rafforza nelle feste e nelle riunioni, nei riti e nella produzione di diritto come medium centrale della comunità.

### *Formazione dell'ordine sociale*

Se per "diritto" intendiamo un mezzo di comunicazione generalizzato a livello simbolico<sup>57</sup>, allora dal punto di vista della ricostruzione teorica si pone una domanda rilevante: Perché e come tale mezzo riuscì a penetrare in profondità nella realtà quotidiana del tardo medioevo? Lo statuto giudiziale di Salorno dimostra in modo evidente che le norme giuridiche non venivano addossate in modo misterioso sulla realtà sociale, ma che nella codificazione del diritto ci si serviva di punti di riferimento ben precisi. Lo statuto rimanda ad esempio in modo esplicito alle *alt zedel*, le "vecchie scritture", che vengono introdotte nell'atto dell'accertamento normativo come punti di fuga e di riferimento in un certo senso imprescindibili. Allo stesso modo il passo relativo alla retribuzione dei coloni (*Bauleute*) ritorna ripetutamente sul "Regolamento economico" della contea tirolese emanato dal *Landeshauptmann*, il duca Konrad von Teck<sup>58</sup>. Se da un lato da questi esempi si evince il processo di costruzione del diritto come normazione sociale, dall'altro la "metafora" concreta della derivazione da fonti antiche e scritte permette di trarre conclusioni sulla logica che sta alla base della genesi del diritto nelle giurisdizioni e comunità rurali. La penetrazione del diritto negli spazi sociali si rivela essere un processo antropologico che riproduce i meccanismi sociali della comunità rurale<sup>59</sup>. I riferimenti reiterati a testi antichi va dunque interpretato anche come un processo di semiotizzazione ovvero di ri-semiotizzazione che permise una rielaborazione scritta di informazioni sia orali che testuali<sup>60</sup>.

Altrettanto chiaro è il predominio quasi assoluto dei maschi nella prassi giuridica sul cui sfondo si svolge l'accertamento del diritto: la composizione esclusivamente maschile del gruppo dei giurati segnala in modo esplicito la subalternità giuridica delle donne, i loro minori diritti, il loro dipendere dalla tutela maschile che ne impedisce l'emancipazione. La caratterizzazione maschile del linguaggio giuridico si manifesta anche nell'uso del pronome *mann*, che svolge funzioni sia sintattiche che normative (*was mann dyenenn soll, wie mann erfándt...*). Nella migliore delle ipotesi le donne sono sottintese nel discorso, ma la comunità giurisdizionale è di per se stessa maschile; si tratta quindi di una *peer group* asimmetrica, e il diritto costituisce come simbolo tradizionale dell'autorità maschile una delle sue insegne di potere più importanti<sup>61</sup>.

Il processo "autopoietico" della genesi del diritto riproduce tali asimmetrie, e il testo scritto le articola e al contempo le legittima. Avviato con la partecipazione del potere centrale e da esso controllato, il passaggio dal consorzio rurale al comune si svolge come processo autodinamico che spiana la strada ad una prassi quotidiana basata sulla scrittura anche nell'ambito delle comunità rurali.

---

<sup>57</sup> LUHMANN 1995: pp. 124ss.

<sup>58</sup> Cfr. le note 79 e 80. Sul regolamento v. MOESER 1959.

<sup>59</sup> Per un approccio di antropologia del diritto cfr. POSPISIL 1974; sul rapporto fra evoluzione sociale e giuridica v. SNYDER 1993: pp. 45ss.

<sup>60</sup> OESTERREICHER 1993: pp. 392s.

<sup>61</sup> Sulla discriminazione sessuale nell'ambito giuridico v. p. e. GERHARD 1997.

## Edizione

### Statuto giudiziale di Salorno

Salorno, 1403 gennaio 15.

Originale su pergamena (di tipo settentrionale, 23,5 : 11,7 cm), 8 fogli, quaterna, legato con filo, fogli non contati, f. 1-6 vergati da mano (notarile) che usa una scrittura corsiva di tipo bastardo (i f. 6'-8' sono lasciati vuoti), Archivio di Schloss Enn (presso Montan/Montagna, Bolzano), senza segnatura (attualmente depositato in Venezia, Archivio Zenobio-Albrizzi) (A). Da copertina funge uno strumento del notaio imperiale Johann Nipolt di Schärding (Austria)<sup>62</sup> del 1436 aprile 11, Egna (dote di una Gertraud di Gfrill presso Salorno con definizione di un termine giudiziale)<sup>63</sup>.

Linguisticamente il testo appartiene all'alto tedesco della prima età moderna con una forte impronta sudbavarese, tipica della zona atesino-bolzanina dell'epoca (dittongazione completata, geminazione delle consonanti, indurimento dell'iniziale).

Inedito<sup>64</sup>. - Estratto: STOLZ 1928: p. 269 n. 13. - Regesto: OTTENTHAL/REDLICH 1888: p. 176 (Schlossarchiv Enn).

Anno domini millesimo quadringentesimo tercio, ains mantages vor sand Anthonien tag, in dem dorff Salurnn, in der stuben des hauss frawen Claren genannt die Rallin<sup>65</sup>.

(a) Das ist was wir hernach geschriben gesworen des gerichts Salurnn haben erfunden auff vnser ayd, was mann der herschaft des gerichts dyenenn<sup>66</sup> sol oder wye mann dienenn sol, auch was der gemeinschaft des gerichts herwider vonn der herschaft beschehen sol, das haben wir erfunden nach vnser gewissen.

Item am ersten Fritz von Kerspom<sup>67</sup>, Egen Erlacher<sup>68</sup>, Hainreich Gagerser<sup>69</sup>, Chunr(at) Swärtzel<sup>70</sup>, Vlreich Völl, Jacob Lochrer<sup>71</sup>, Hanns Stauder<sup>72</sup>, Bránndel vonn Staudach<sup>73</sup>, Chún(r)at) Prenner, Peter Smáetrer<sup>74</sup>, Thomas Hailmann<sup>75</sup>, ze pehalten ob wir icht mer gedachten dann als wir hernach erfunden haben oder ob wir kainer zedel<sup>76</sup> vormalen vonn den gesworen gemacht wáren, ob die selben zedel funden wurden, das vns das an vnsern ayden ann schaden sol sein, die da mer ynn hiet oder lauttet dann vnser erfinden:

Des mals ward ain zedel funden an geuardt vnd ward auch vor vns egenanten gesworen gelesen, nach dem als wir die selben alten zedel hyeten verhort vnd verstanden.

Dar auff erfunden wir all aus ainem mund, das die selb alt zedel sol pey chraft vnd macht beleiben, als sy vnser voderen gemachet haben.

Item darnach vber die selben altenn zedel haben wir egenanten gesworen erfunden all aus ainem mund vmb dye weingartenn (f. 1'), dye da geben halben wein. Dye selben weingärten haben etlich arme lewt auff geben nach dem landts rechten<sup>77</sup>, des si got getrawen, da wider maynt vnser herr si

<sup>62</sup> Il notaio Nipolt negli anni 1429-1455 è attivo ad Egna/Neumarkt, centro commerciale e crocevia a sud di Bolzano, dove possedeva casa e il diritto di incolato e rogava atti riguardanti beni ecclesiastici ed ospedalieri, testamenti e processi, v. OBERMAIR 1993: p. 39 con nota 108 e p. 231 n. 12, NESCHWARA 1996: 643.

<sup>63</sup> Il regesto è riportato in OTTENTHAL/REDLICH 1888: p. 176 n. 788.

<sup>64</sup> Manca nell'edizione monumentale di EGGER/ZINGERLE/INAMA-STERNEGG 1875-1891.

<sup>65</sup> La cosiddetta *Röll'sche Behausung* si trovava a mattina della parrocchiale di Salorno.

<sup>66</sup> Versare le imposte.

<sup>67</sup> Per il maso *Kerschbaum* a Buchholz v. STOLZ 1928: p. 256 con nota 2; BATTISTI 1934: p. 561 n. 119.

<sup>68</sup> Per il maso *Erlach/Erler* a Buchholz v. STOLZ 1928: p. 256; BATTISTI 1934: p. 553 n. 78.

<sup>69</sup> Per il maso *Gagers* a Buchholz v. FINSTERWALDER 1938: p. 653 n. 43; BATTISTI 1934: p. 555 n. 91.

<sup>70</sup> Per il maso *Schwarzl* a Außerbuchholz v. FINSTERWALDER 1938: p. 666 n. 122; BATTISTI 1934: p. 585 n. 234.

<sup>71</sup> Per il maso *Lochrach* a Buchholz v. FINSTERWALDER 1938: p. 660 n. 85; BATTISTI 1934: p. 566 n. 136.

<sup>72</sup> Per il maso *Stauder/Staudach* a Buchholz v. STOLZ 1928: p. 256; BATTISTI 1934: p. 587 n. 247.

<sup>73</sup> Come prima.

<sup>74</sup> Per il maso *Schnatterl*, non più esistente, v. FINSTERWALDER 1938: p. 665 n. 117; BATTISTI 1934: p. 584 n. 232.

<sup>75</sup> Per il maso *Hailmann*, poi Wiesenhof in Gfrill, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 672s.

<sup>76</sup> Cedola, documento, scritto.

<sup>77</sup> Ordinamento territoriale della contea tirolese.

sullen si arbaiten; darumb haben wir obgenant gesworen erfunden als man vns darumb nyder hat gesetzt:

An dem ersten das mann chainen armenn mann des gerichts sol nóttén, das er chainen weyngarten arbaitten sol vmb halben wein vonn wegen das wir nicht kúnnenn gedencken, das man die weingarten vormalen auch auff hat geben, vnd das die herschaft den selben lewten oder andern darumb vnd dar zw geholffen hat mit pesserung mit chorenn, da mit mann si vast gearbait hat vntz herr<sup>78</sup>.

Auch mér von wegen das zw ettleichen zeyten, dar ob die gesworen auch gesessen seindt pey herren Chunr(aten) zeiten<sup>79</sup>, das mann wol erfándt, das man ettleich hies arbaiten vnd doch von chains rechten wegen nicht, da tet man in so lieb dar zw mit pesserung vnd choren da mit ainer gearbaiten mócht; vnd wenn er in dann auff gab oder nymer arbaiten mocht, so gab er denn weingarten auff vnd gab auch der herschaft wider das, das mann im hiet ze pesserung geben<sup>80</sup>.

Auch haben wir erfunden vnd duncket vns wol pillichen wer der war, der gesessen war in dem gericht Salurnn vnd pawet weingärten von ausernn herrn vmb halben wein, da duncket vns pillichen er arbeit der herschaft des gerichts auch ire (f. 2) weingärten vmb halben wein, aber von chains rechten wegen nicht, da mit mann kainen gepot getun mug ze arbaiten vmb halben wein, dan mann tue in als guetlichen vnd hilff da mit er auch arbaiten mug als ander herren tuend.

Auch merer das vns chund vnd gewissen ist, das mann mer hat gelegt IIII gr(oschen) chúchenstewer<sup>81</sup> auff dann vonn alter vnd bei andernn herren hab geben vnd auch her sey chomenn.

Item merer haben wir erfunden vmb ewer hoff dinst<sup>82</sup>, die wir euch tun sullen, dar in wir in stossenn<sup>83</sup> sein gewessen, die wellen wir euch wol ze erkennenn geben, wer di tún sol oder wie mann die tún sol vnd anders nicht.

Item an dem ersten das Curtyniger<sup>84</sup> vnd Lager<sup>85</sup> die selben sullen mit sambt Cafrillern<sup>86</sup> virtzehn fuder weins gen Potzen<sup>87</sup> furenn vnd nicht anders.

Item mer das Curtiniger allain ain jáuch akkers pawen in dem veld ze Chrawt<sup>88</sup>, zw dem sullen in Salurner das dorff ainen phlug leyhen vnd nicht anders.

Merer das dann Lager sullen laym furen vntz an den purchweg der vesten<sup>89</sup>, wenn das war das man<sup>90</sup> pachóuen oder kachelouen wolt machen oder pessernn vnd anders nicht.

Merer haben wir erfunden, ob die benant vest die selb herschaft der vesten icht (f. 2') pawenn wolt an dem hauss von holtzwerich, da sol die herschaft das holtz bestellen vnd kauffenn auff Cafrill vnd sullen dann das selb holtz die benanten Cafriller furen vnd antwurten vntz an denn purkweg der benanten vesten vnd anders nicht.

Item darnach sullen dann das benant holtz nemenn an der benanten stat an dem purkweg alle Ochsel gút<sup>91</sup>, die da waren in Salurnn in dem dorff, vnd das benant holtz antwurten vnd hinfuren hin auff vntz an die vnteristen stieg des benanten hauss vnd nicht anders.

---

<sup>78</sup> Finora.

<sup>79</sup> Si dovrebbe trattare del Duca Konrad von Teck, Capitano del Tirolo negli anni 1347-1352 (Margravio Ludwig von Brandenburg), che dal 1349 deteneva il giudizio di Salorno (BRANDIS 1850: pp. 66-76, STOLZ 1937/39: p. 217), mentre si potrà escludere Konrad von Greifenstein, il quale nel 1342 fungeva da sommo commissario nella definizione dei confini fra i distretti di Salorno e Cembra (STOLZ 1928: p. 268 n. 10a).

<sup>80</sup> Riferimento all'Ordinamento economico della Contea del Tirolo rilasciato dal Duca Konrad von Teck e confermato nel 1352 dal Margravio Ludwig von Brandenburg (edito in SCHWIND/DOPSCH 1895/1968: p. 184 n. 100).

<sup>81</sup> Tassa pubblica ordinaria del Principe.

<sup>82</sup> Servizio dovuto al Principe.

<sup>83</sup> Lite giudiziale.

<sup>84</sup> Kurtinig/Cortina all'Adige.

<sup>85</sup> Laag/Lagheti presso Egna.

<sup>86</sup> Gfrill presso Salorno.

<sup>87</sup> Bolzano.

<sup>88</sup> Si tratta dei cosiddetti *Kreitgüter*, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 658 n. 73.

<sup>89</sup> Castello di Salurn/Salorno, poi Haderburg, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 655 n. 55; BATTISTI 1934: p. 559 n. 110.

<sup>90</sup> *man* è stato aggiunto da prima mano sulla riga in scrittura piú piccola, A.

Item merer ist vns kundt vnd gewissen, das der hoff zw dem Pergmann<sup>92</sup> vnd ze Forhach<sup>93</sup> vnd der hoff ze dem Begmann<sup>94</sup> vnd Prugneyder<sup>95</sup> vnd Fallátscher<sup>96</sup> vnd Leyter<sup>97</sup> hoff, die selben hoff sullen antwürten vnd geben als vil pachholtz<sup>98</sup> als mann dann bedárff zw dem pachen auff dem haws vnd sullen das<sup>99</sup> antwurten vntz an denn keler vnter der vesten hye vorn vnd nicht anders.

Item sullen dye benanten hoff rún geben vnd antworten, als vil chyentz vnd mann bedarff ym wymat in der herschaft torkel vnd auch das antwurten in die torkel vnd anders nicht.

Item so sol auch der gantz perg von Cherspom herer durch vnd durch machen vnd antworten alles das feuerholtz, was man zw dem benanten haus bedarff, vnd das selb holtz also antwortten vnd werffen her ab vber denn kofel<sup>100</sup> vnd anders nicht, wann das die gemainn hat ainn pann holtz<sup>101</sup> da mit vnd daraus (*f. 3*) mann das benant haus besorgen sol vnd in dem benanten pannholtz hat die herschaft nit ze erlauben ze machen an des conmawns<sup>102</sup> willen vnd wort vnd sol auch anders nyemant dar inn machen an allain ob ainer icht wolt machen zw wagen geschirr.

Item merer gdenken wir das albeggen vnsers herren chnecht sullen den zawnn machen vnder den kofel an der Risen<sup>103</sup>, wenn man das holtz her ab wurff.

Item auch sol der herr der benanten vest, wenn man in dem benanten holtz arbit, ye ainem arbitter geben zway trinken wein vnd drew prot vnd albeg sechs arbittern ainen chás, der zwayer krewtzer wert sey, da mit mann gearbeiten mug.

Item merer haben wir erfunden, das alle Ochsel gúter in Salurnn sullen holtz gen hoff machen vnd sullen auch den weg machen auff das haus vnd sullen auch das chraut g[eb]en<sup>104</sup> gen hoff vnd nicht lesen noch ein hacken.

Item dar nach sol mann den benanten arbittern die herschaft der benanten vest geben, wenn si arbitten müssen, in aller der mass als mann den obgenanten arbittern sol geben wein chaes vnd prott.

Item merer sullen die benanten Achsel guter tún dye dacher rawmen auff der benanten vest, wenn grosser snee viel.

Item mér wenn das war oder was das war das mann furen solt von Botzen, es war fueter káes saltz smaltz oder zwyfeln (*f. 3'*) oder anderlay, das selb sol mann antworten gen hoff vnd anders nyndert vnd sullen auch nyemant anders sein gepunten ze furen, so sol auch der herr den selben furlewten geben als vil, als den die den wein gen Potzen furten, als in der alten zedel lautt.

Item merer haben wir erfunden, wer der sey der in dem gericht gesessen sey den sol man weder stóken<sup>105</sup> noch vahen noch in dem turnn werffen, ist das er gút gewishait mag haben zw dem rechten.

Item auch haben wir erfunden auff vnser ayd, das yeder mann sol dienen ze landt vnd ze perg des benanten gerichts der benanten herschaft, als von alter her ist chomen.

---

<sup>91</sup> I cosiddetti *Achselgüter* dovevano rendere servizi di trasporto, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 648 n. 9; BATTISTI 1934: p. 537 n. 8 (*Äxenhof*, non piú esistente).

<sup>92</sup> *Berger/Bergmann* a Gfrill, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 673.

<sup>93</sup> *Forchach*, maso non piú esistente a Gfrill, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 671.

<sup>94</sup> *Wegmann/Wegmanach*, maso non piú esistente a Gfrill, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 672.

<sup>95</sup> *Bruggneid* a Buchholz/Pochi, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 651 n. 22; BATTISTI 1934: p. 540 n. 24.

<sup>96</sup> *Flatsch(er)höfl* a Buchholz/Pochi, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 652 n. 39; BATTISTI 1934: p. 554 n. 82.

<sup>97</sup> *Leiter* presso il maso *Haberla(ch)* a Buchholz/Pochi, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 659 n. 83; BATTISTI 1934: p. 564 n. 130.

<sup>98</sup> Legna per il forno.

<sup>99</sup> *das* è ripetuto, A.

<sup>100</sup> Rupe.

<sup>101</sup> Bosco signorile e comunitario, il cui uso boschivo soggiace alla licenza.

<sup>102</sup> Comune, distretto giudiziale.

<sup>103</sup> Scivolo per far slittare il legno nel tratto boschivo a Buchholz/Pochi, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 663 n. 103 e p. 669 n. 147 (*Winterris*); BATTISTI 1934: p. 580 n. 210.

<sup>104</sup> *-eb-* consumato, A.

<sup>105</sup> Arrestare.

Item auch haben wir erfunden, wenn das war das man die zisternn<sup>106</sup> auff dem hauss rawmenn solt, das selb sol das dorff Salurn tun vnd wenn man ráumet, so sol mann albegen ain potigen<sup>107</sup> mit wasser lassen sten, das das hauss drey tag wasser hab; kam dann wasser in der zeit wider in die zisternn, das war wol vnd gut, chám aber nicht wasser in der zeit in die benante zisternn, so sullen die benanten dorff lewt vngepunten sein wasser auff das haus ze furen. Sunderlich der herschaft chnecht sullen es hin auff tragen oder furen.

Item mer haben wir erfunden vnd ist vns auch chundleich vnd gewissen, das die herschaff des hauss ainen yetlichen sniter<sup>108</sup> sol geben, der da pawet in dem (*f. 4*) veld vmb denn tail es war waitz oder chorenn, namleich zwaynn snittern XXIII garben von ainem jáuchk.

Item dar nach sol mann geben von dem lese chornn ainer leserin<sup>109</sup> ye vonn ainem jáuch ain sterr less chornn, wenn mann tailt auff dem tennenn<sup>110</sup> fur lesen vnd fur dreschen.

Item so sol man auch geben ainer leserin oder leser surch<sup>111</sup> ye von ainem jauch drey pouitschen<sup>112</sup> dem pawmann fur leserlon.

(*b*) Das ist nw die alt zedel, wie die alten gesworen haben erfunden.

Es ist ze wisen, das die gesworen haben erfunden bey iren ayden vmb das veld, wie mann dem wasser vor hat gewertt von alter, do haben si erfunden das mann ainen gemainen graben auff werffen sol durch das velt vnd sol den selben graben auff tuen vntten in die Schön awe<sup>113</sup> vnd darumb haben wir auch erfunden, wa<sup>114</sup> die Etsch ain brúch<sup>115</sup> hab getan oder noch tuend werd, das sull wir wenten von iar ze jar in dem veld vnd sol mann auch drey man dar zw geben oder schaffen, das sol vnser herr mit der gesworen willen tún.

Lieber herr wir tún ew merer ze wissen, was akker in dem veld ligent, die yedem mann (*f. 4'*) vor zw seinem gut habent gehórt von alter, da sol er ye von ainem jauch ain pruck holtz geben vnd sol anders nicht mer da uon tún. Ist das er es mag gepawen, so sol er da uon geben den dritten tail des choren vnd den zehent. War aber das er den akker nicht gepawen mocht, so sol es<sup>116</sup> sy maen vnd geit nicht merer dann ain pruckholtz dauon. Vnd war das ettlicher seinen akker nicht pawen wolt oder mocht pawen in dreyenn jaren, so pawet die selben akker wár da wil an allen schaden vnd tú dauon, das er von recht sol tún.

Item nw haben wir merer erfunden, was die herschaft auch her wider zw dem werch<sup>117</sup> sol tún, das mann den arbaittern ze essen vnd ze trincken sol geben, das ain man gearbaiten múg ze tag.

Item aber merer haben wir erfunden pey vnsern aiden von der hóff wegen, die mann vnrichtiglichen arbeit. War das das dye selben pawlewt in jares frist dy selben hóff nicht redleich wolten pawen, so sol sich die herschaft der hoff mit der varentten hab vnuarentten habe vnderwinden<sup>118</sup> mit gewalt.

Item wir haben<sup>119</sup> merer erfunden vber dye pannholtzer<sup>120</sup>, dy da ligent ze tal oder ze perg, da sol die herschaft nýmant inn erlauben ze machen an der gemeinschaft willen vnd wort, die zw paiden háwsern gehorent.

---

<sup>106</sup> Cisterna.

<sup>107</sup> Tino.

<sup>108</sup> Falciatore.

<sup>109</sup> Raccogliatrice nella raccolta.

<sup>110</sup> Aia.

<sup>111</sup> Grano saraceno, la cui coltivazione nei prati dell'Adige è attestato già nell'Urbario del Duca Mainardo II del 1288; cfr. ZINGERLE 1890: p. 135 c. 27s. (*su<sup>e</sup>rch*) e SCHATZ 1993: vol. 2, p. 622.

<sup>112</sup> Pagnotta, cfr. SCHATZ 1993: vol. 1, pp. 82s. (*pítschen*).

<sup>113</sup> *Schönau* è toponimo non più esistente, però identificabile con l'attuale (*Ober-/Unter-)*Au, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 648 n. 7; BATTISTI 1934: p. 537.

<sup>114</sup> *wa* da prima mano su rasatura, A.

<sup>115</sup> Rottura dell'argine.

<sup>116</sup> Così al posto di *er*, A.

<sup>117</sup> Argine dell'Adige.

<sup>118</sup> Impossessarsi.

<sup>119</sup> *haben* è ripetuto, A.

Item wir haben mer erfunden vonn des tainbaldes<sup>121</sup> wegen, der ob denn hofen leytt, das darjnn nyemant chain holtz machen sol dann der in dem gericht sitzet vnd (f. 5) gult vnd tagwerch geit vnd der sol es machen, was er sein bedarff vnd sol auch chains aus<sup>122</sup> dem gericht nicht geben pey ainer penn funff pfundt Perner, die selb penn sol geuallen der herschaft vnd das holtz ist auch verlorn, das er geslagen vnd gemachet hat.

Item wir haben mer erfunden bei vnsern aiden, das mann hert die zway hawser sol besorgen mit wein, der da wáschet ze Salurnn, der im ze tail wirt, das die hawser versorgt sein; vnd den selben wein sol das conmawnn antworten gein dem Keler<sup>123</sup> vnd nicht furpas, was mann sein bedarff, es sein zehent vnd was er sein bedarff, den vbrigen wein sol das conmawnn auch gen Potzen antworten. Vnd war das das mann chainen zol oder vberfurung icht bedorfft, das sol die herschaft ausrichten vnd sol mann ye vir wagnern geben ainen kaes der zwayer krewtzer wert sey vnd ainem wagner vir brott; vnd ob das cham, das nicht so vil weins da ze Salurnn wurd ze tail der herschaft, das er die tzway hawser mug besorgen, wa er jn dann kauft ze Triend, ze Schimmers<sup>124</sup> oder auff Nons<sup>125</sup>, das er pedarff zw dem hauss als vormalen sittlich vnd gewonleich ist gewesen, so sol mann den selben chnechten ze essen vnd ze trincken ir notturft geben.

Item merer es ist ze wissen, wann man die pruck vber die Etsch macht, so sol die herschaft dem maister gewinnen vnd sol dem mayster vnd seinem chnecht chost vnd lon geben, vnd ob sein not gett, so sol die herschaft auch ain scheff<sup>126</sup> da haben vnd was mann (f. 5') holtzes zw der prucken bedarff, das sol das conmawnn geben, vnd was chnecht der mayster bedarff, dye sol das conmawnn jm zw schicken.

Item es ist ze wissen, das die gesworen haben erwelt zw dem graben vnd zw dem weg Nichlein ab dem Puhel<sup>127</sup> vnd Vllein von Tieffental<sup>128</sup> vnd denn Snaterlein<sup>129</sup>.

Item habendt merer erwelt zw der gemain den Fewchter<sup>130</sup> ab Cafrill, denn Andre von Kerspom, den Chofeler<sup>131</sup>, den alten Hausmann<sup>132</sup>, den Peter von Turnn<sup>133</sup>, den alten Vogel, den Andre Mesner, den Hanntzen Steffann<sup>134</sup>.

(f. 6) Item auch ist ze wissen als von der fúr wegen, als das ausser virtail<sup>135</sup> von alter XIII fuder wein gen Potzen gefúrt hat vnd nw ettlich zeit nicht notdurft gewesen ist ze furenn vnd villeicht zw kunftigen zeiten nicht notdurft wurd ze furen, darjn die ynnern drew virtail beswárung gehabt haben, das das ausser virtail nw solich dinst oder fúr mussigk oder ledig sey vnd si vnpillich hat dawcht vnd haben darumb nider gesetzt dye gesworen mit des pfleger gunst vnd willen, die haben darumb aus gesprochen erkant vnd erfunden nach pillichen sachen, welcher nachtpawer<sup>136</sup> aus

---

<sup>120</sup> Legna dal bosco signorile o comunitario.

<sup>121</sup> Striscia di bosco a Buchholz/Pochi.

<sup>122</sup> *aus* è ripetuto, A.

<sup>123</sup> Cantina della Corte principesca (*Kelleramt*), sede dell'amministrazione economica del funzionario tirolese e luogo di raccolta dei censi ed introiti dovuti, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 656 n. 57; BATTISTI 1934: p. 560 n. 114.

<sup>124</sup> Cembra, vallata a nordest di Trento.

<sup>125</sup> Val di Non, Trentino.

<sup>126</sup> Nave, barca.

<sup>127</sup> Per il maso *Bichl* (*Pichl*) a Buchholz/Pochi cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 649 n. 16; BATTISTI 1934: p. 552 n. 76.

<sup>128</sup> Per il maso *Tieffental* a Buchholz/Pochi cfr. STOLZ 1928: p. 256; BATTISTI 1934: p. 590 n. 257.

<sup>129</sup> *Schnatterl(hof)*, non piú esistente, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 665 n. 117; BATTISTI 1934: p. 584 n. 232.

<sup>130</sup> *Feichtner* (*Schneider, halber Pichlhof*) a Gfrill, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 674.

<sup>131</sup> Per il maso *Koflach*, oggi S. Anna a Buchholz/Pochi, cfr. FINSTERWALDER 1938: p. 657 n. 70; BATTISTI 1934: p. 562 n. 123.

<sup>132</sup> Per il maso *Hausmann* a Buchholz/Pochi cfr. STOLZ 1928: 256; BATTISTI 1934: 560 n. 111.

<sup>133</sup> Per il maso *Thurnerhof*, già la *Turmwirtschaft* all'angolo sudovest della piazza inferiore di Salorno, cfr. FINSTERWALDER 1938: 668 n. 137a; BATTISTI 1934: 593 n. 271; per una precisazione v. BITSCHNAU 1983: 424 n. 495b (torre principesca).

<sup>134</sup> La mezza pagina che segue è lasciata in bianco, A.

<sup>135</sup> Quartiere giudiziale esterno; per la suddivisione del distretto del giudizio di Salorno v. STOLZ 1937/39: p. 218s.

<sup>136</sup> Vicino.

dem aussern virtail ain fuder wein gen Potzen füren sol; wann dan nicht<sup>137</sup> notdurft ist gen Potzen ze füren, so sol er fur das selb fuder wein schuldig sein zway fuder wein an den mittern Keler<sup>138</sup> ze füren oder zwelff vren hin auff an die Stieg<sup>139</sup> vnd sol darumb das selb iar ledig vnd los sein vmb die selb fart gen Potzen.

### Bibliografia

- AICHINGER W., *Geschichte und Kommunikation*, "Beiträge zur historischen Sozialkunde", 28 (1998), pp. 60-68.
- ALBERTONI G., *Le terre del vescovo. Potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI)*, Torino 1996 (Gli Alambicchi 12).
- ALGAZI G., *Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch*, Francoforte-New York 1996 (Historische Studien 17).
- ALGAZI G., *Ein gelehrter Blick ins Archiv. Umgangsweisen mit der Vergangenheit im 15. Jahrhundert*, "Historische Zeitschrift", 266 (1998), pp. 317-357.
- ARENS F., *Das Tiroler Volk in seinen Weistümern. Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte*, Gotha 1904 (Geschichtliche Untersuchungen 3).
- BADER K. S., *Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes*, 3 voll., Colonia-Vienna 31981.
- BATTISTI C., *I nomi del comune di Salorno*, "Archivio per l'Alto Adige", 13 (1934), pp. 493-609.
- BAUMANN G., *The Written Word. Literacy in Transition*, Oxford 1986 (Wolfson College Lectures 1985).
- BÄUML F. H., *Verschriftlichte Mündlichkeit und vermündlichte Schriftlichkeit*, in *Schriftlichkeit im frühen Mittelalter*, a cura di SCHAEFER U., Tübinga 1993, pp. 254-266 (ScriptOralia 53).
- BELLABARBA M., *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna*, Bologna 1996 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico 28).
- BITSCHNAU M., *Burg und Adel in Tirol zwischen 1050 und 1300. Grundlagen zu ihrer Erforschung*, Vienna 1983 (Österr. Akademie d. Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., SBB 403).
- BOCK M., *Die Eigendynamik der Verrechtlichung in der modernen Verwaltung*, in *Zur Entwicklung von Rechtsbewußtsein*, a cura di LAMPE E.-J., Francoforte 1997, pp. 403-428.
- BLICKLE P., *Landschaften im Alten Reich. Die staatliche Funktion des gemeinen Mannes in Oberdeutschland*, Monaco 1973.
- BLICKLE P., *Deutsche ländliche Rechtsquellen. Probleme und Wege der Weistumsforschung*, Stoccarda 1977.
- BLICKLE P., *Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, 2 voll., Monaco 2000.
- BRANDIS J. A., *Die Geschichte der Landeshauptleute von Tirol*, Innsbruck 1850.
- BRUCKMÜLLER E., *Sozialgeschichte Österreichs*, Vienna 2001.
- BRUCKMÜLLER E., MITTERAUER M., STRADAL H., *Herrschaftsstruktur und Ständebildung*, vol. 3, Monaco 1973 (Sozial- u. wirtschaftshistorische Studien).
- BRUNNER O., *Terra e potere: strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano 1983.
- CHARTIER R., *Intellektuelle Geschichte und Geschichte der Mentalitäten*, in *Mentalitäten-Geschichte. Zur historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse*, a cura di RAULFF U., Berlino 1989, pp. 69-96.
- COLE J. W., WOLF E. R., *The Hidden Frontier. Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley*, New York-Londra 1974.
- COLE L., *Fern von Europa? The peculiarities of Tirolian historiography*, "Zeitgeschichte", 23 (1996), pp. 181-204.

---

<sup>137</sup> nicht da prima mano è stato aggiunto sulla riga, A.

<sup>138</sup> Si tratta del *Hofkeller*, la Cantina principesca.

<sup>139</sup> *Stieg(e)*, oggi *Le Scalette*, vicino alla cascata del *Titschenbach* lungo il sentiero che porta a Außerbuchholz, cfr. BATTISTI 1934: p. 583 n. 227 e 587 (*Steiggüter*).

- DILCHER G., *Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter*, Berlino 1992.
- DÖRRER F., *Tirols außenpolitische Beziehungen zu seinen Nachbarn im Norden und Süden*, "Tiroler Heimat", 31/32 (1967/68), pp. 19-44.
- EGGER J., ZINGERLE I. V., INAMA-STERNEGG K. T., *Die Tirolischen Weistümer*, 4 voll., Vienna 1875-1891 (Österreichische Weistümer 2-5).
- ENGEL G., *Norm und Nutzen*, in *Zur Entwicklung von Rechtsbewußtsein*, a cura di LAMPE E.-J., Francoforte 1997, pp. 71-110.
- FELDBAUER P., *Herren und Ritter*, Monaco 1973 (Herrschaftsstruktur und Ständebildung 1).
- FINSTERWALDER K., *Die Flur- und Ortsnamen von Salurn*, "Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum", 18 (1938), pp. 643-694.
- GENICOT L., *Rural Communities in the Medieval West*, Baltimore 1990 (The John Hopkins Symposia in Comparative History).
- GERHARD U., *Frauen in der Geschichte des Rechts: Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*, Monaco 1997.
- GILISSEN J., *Introduction historique du droit et à l'ethnologie juridique*, Bruxelles 1979.
- HABERMAS J., *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*, Francoforte 1990.
- HAVELOCK E. A., *The Muse Learns to Write. Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present*, New Haven-Londra 1986.
- HEINIG P. J., *Die Vollendung der mittelalterlichen Reichsverfassung*, in *Wendemarken in der deutschen Verfassungsgeschichte*, Berlino 1993, pp. 7-31 (Der Staat, Beiheft 10).
- HILDBRAND T., *Herrschaft, Schrift und Gedächtnis. Das Kloster Allerheiligen und sein Umgang mit Wissen in Wirtschaft, Recht und Archiv (11.-16. Jh.)*, Zurigo 1996.
- HOFFMAN P. T., *Growth in a Traditional Society. The French Countryside 1450-1815*, Princeton 2000 (The Princeton Economic History of the Western World).
- HOLENSTEIN A., *Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800-1800)*, Stoccarda-/New York 1991 (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 36).
- HOLENSTEIN A., *Bauern zwischen Bauernkrieg und Dreißigjährigem Krieg*, Monaco 1996 (Enzyklopädie deutscher Geschichte 38).
- HUTER F., *Alpenländer mit Südtirol*, Stoccarda 1978 (Handbuch der historischen Stätten. Österreich 2).
- JUSSEN B., BLÄNKNER R., *Institutionen und Ereignis. Über historische Praktiken und Vorstellungen gesellschaftlichen Ordners*, Gottinga 1998 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 138).
- KELLER H., *Vom ‚heiligen Buch‘ zur ‚Buchführung‘. Lebensfunktionen der Schrift im Mittelalter*, "Frühmittelalterliche Studien", 26 (1992), pp. 1-31.
- KÖFLER W., *Land, Landschaft, Landtag. Geschichte der Tiroler Landtage von den Anfängen bis zur Aufhebung der landständischen Verfassung 1808*, Innsbruck 1985 (Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs 3).
- KÖRBER E.-B., *Öffentlichkeiten der frühen Neuzeit. Teilnehmer, Formen, Institutionen und Entscheidungen öffentlicher Kommunikation im Herzogtum Preußen von 1525 bis 1618*, Berlino-New York 1998 (Beiträge zur Kommunikationsgeschichte 7).
- KRAMER H., *Die Grundlinien der Außenpolitik Herzog Friedrichs IV. von Österreich-Tirol in seiner späteren Regierungszeit*, "Tiroler Heimat", 17 (1953), pp. 25-39, e 21 (1957), pp. 37-47.
- LE ROY LADURIE E., *Les paysans de Languedoc*, Parigi 1969.
- LITTLE L. K., ROSENWEIN B. H., *Debating the Middle Ages. Issues and Readings*, Malden, Oxford 1998.
- LUHMANN N., *Das Recht der Gesellschaft*, Francoforte 1995.
- LUHMANN N., *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Francoforte 1998.
- MATHIEU J., *Storia delle Alpi 1500-1900. Ambiente, sviluppo, società*, Bellinzona 1999.
- MEDICK H., *Grenzziehung und die Herstellung des politisch-sozialen Raumes*, in *Grenzland. Beiträge zur Geschichte der deutsch-deutschen Grenze*, a cura di WEISBROD B., Hannover 1993, pp. 195-207 (Veröffentlichungen d. Historischen Kommission f. Niedersachsen u. Bremen 38).

- MOESER K., *Die drei Tiroler Wirtschaftsordnungen aus der Pestzeit des 14. Jh.*, in *Beiträge zur geschichtlichen Landeskunde Tirols*, a cura di TROGER E., ZWANOWETZ G., Innsbruck 1959, pp. 253-263 (Schlern-Schriften 207).
- MOORE R. I., *The First European Revolution, c. 970-1215*, Oxford 2000.
- MORAW P., *Neue Forschungen zur Reichsverfassung des späten Mittelalters*, in *Mittelalterforschung nach der Wende 1989*, a cura di BORGOLTE M., Monaco 1995, pp. 453-484 (Historische Zeitschrift, Beihefte NF 20).
- NESCHWARA C., *Geschichte des österreichischen Notariats*, vol. 1, Vienna 1996.
- NIEDERSTÄTTER A., *Der alte Zürichkrieg: Studien zum österreichisch-eidgenössischen Konflikt sowie zur Politik König Friedrichs III.*, Vienna 1995 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters 14).
- NIEDERSTÄTTER A., *1400-1522: Das Jahrhundert der Mitte. An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit*, Vienna 1996 (Österreichische Geschichte).
- OBERMAIR H., *Die Urkunden des Dekanatsarchives Neumarkt (Südtirol) 1297-1841*, Innsbruck 1993 (Schlern-Schriften 289).
- OBERMAIR H., *Promisit perpetualiter dare... Das notarielle Zinsregister der St.-Helena-Kirche in Aldein aus dem 14. Jahrhundert*, "Der Schlern", 72 (1998), pp. 653-664.
- OBERMAIR H., *Soziale Produktion von Recht? Das Weistum des Gerichts Salurn in Südtirol von 1403*, "Concilium medii aevi", 4 (2001), pp. 179-208.
- OESTERREICHER W., *'Verschriftung' und 'Verschriftlichung' im Kontext medialer und konzeptioneller Schriftlichkeit*, in *Schriftlichkeit im frühen Mittelalter*, a cura di SCHAEFER U., Tübinga 1993, pp. 267-292 (ScriptOralia 53).
- ONG W. J., *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*, Londra-New York 1982.
- OTTENTHAL E., REDLICH O., *Archivberichte aus Tirol*, vol. 1, Vienna 1888 (Mitteilungen der 3. Archiv-Sektion 1).
- PETERS J., *Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften*, Monaco 1995.
- POSPISIL L., *Anthropology of Law. A Comparative Theory*, New Haven 1974.
- POTTER J., *Representing Reality - Discourse, Rhetoric and Social Construction*, Londra 1996.
- PROSSER M., *Spätmittelalterliche ländliche Rechtsaufzeichnungen am Oberrhein zwischen Gedächtniskultur und Schriftlichkeit*, Würzburg 1991.
- RANDO D., MOTTER M., *Il Quaternus rogacionum del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, Bologna 1997 (Storia del Trentino 2/1).
- REDFIELD R., *The Little Community and Peasant Society and Culture*, Chicago-Londra 1973.
- RHEINHEIMER M., *Die Dorfordnungen des Herzogtums Schleswig. Dorf und Obrigkeit in der Frühen Neuzeit*, 2 voll., Stoccarda 1999 (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 46).
- RIEDMANN J., *Deutschlands Südgrenze*, in *Deutschlands Grenzen in der Geschichte*, a cura di DEMANDT A., Monaco 1993, pp. 166-196.
- RÖSENER W., *Agrarverfassung und ländliche Gesellschaft im Mittelalter* (Enzyklopädie deutscher Geschichte 13) Monaco 1992.
- RÖSENER W., *Einführung in die Agrargeschichte*, Darmstadt 1997.
- RÖSENER W., *Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Moderne*, Gottinga 2000 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts f. Geschichte 156).
- ROULAND N., *Aux confins du droit. Anthropologie juridique de la modernité*, Parigi 1991.
- SABLONIER R., *Adel im Wandel. Eine Untersuchung zur sozialen Situation des ostschweizerischen Adels um 1300*, Zurigo 2000.
- SCHATZ J., *Wörterbuch der Tiroler Mundarten*, 2 voll., Innsbruck 1993 (Schlern-Schriften 119-120).
- SCHMITT S., *Die Edition ländlicher Rechtsquellen*, in *Landesgeschichte in Deutschland. Bestandsaufnahme - Analyse - Perspektiven*, a cura di BUCHHOLZ W., Paderborn 1998, pp. 439-451.

- SCHNEIDMÜLLER B., *Konsensuale Herrschaft*, in *Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift Peter Moraw*, a cura di HEINIG P.-J., Berlino 2000, pp. 53-87 (Historische Forschungen 67).
- SCHWIND E., DOPSCH A., *Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der deutsch-österreichischen Erblände im Mittelalter*, Innsbruck 1895, rist. Aalen 1968.
- SIMON T., *Grundherrschaft und Vogtei. Eine Strukturanalyse spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Herrschaftsbildung*, Francoforte 1995 (Ius Commune, Sonderhefte 77).
- SNYDER F. G., *Law and Anthropology. A Review*, Badia Fiesolana 1993.
- STAUBER R., *Der Zentralstaat an seinen Grenzen. Administrative Integration, Herrschaftswechsel und politische Kultur im südlichen Alpenraum 1750-1820*, Gottinga 2001 (Schriften d. Historischen Kommission b. d. Bayer. Akad. d. Wissenschaften 64).
- STOLZ O., *Geschichte der Gerichte Deutschtirols*, "Archiv für österreichische Geschichte", 102 (1913), pp. 83-334.
- STOLZ O., *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol im Lichte der Urkunden*, vol. 2, Monaco-Berlino 1928.
- STOLZ O., *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, Innsbruck 1937/39 (Schlern-Schriften 40).
- STOLZ O., *Neumarkt und Salurn in ihren Beziehungen zur allgemeinen Tiroler Landesgeschichte*, "Der Schlern", 20 (1946), pp. 292-299.
- STOLZ O., *Rechtsgeschichte des Bauernstandes und der Landwirtschaft in Tirol*, Bolzano 1949, rist. Hildesheim 1985.
- VERHULST A. E., MORIMOTO Y., *Économie rurale et économie urbaine au Moyen Age/Landwirtschaft und Stadtwirtschaft im Mittelalter*, Gent 1994 (Centre Belge d'Histoire Rurale, Publication 108).
- VIAZZO P. P., *Upland Communities: Environment, Population and Social Structure in the Alps since the Sixteenth Century*, Cambridge 1989.
- VOLTELINI H., *Die Entstehung der Landgerichte im bayrisch-österreichischen Rechtsgebiete*, "Archiv für österreichische Geschichte", 94 (1906), pp. 1-40.
- WEFERS S., *Versuch über die "Außenpolitik" des spätmittelalterlichen Reiches*, "Zeitschrift für historische Forschung", 22 (1995), pp. 291-316.
- WEITZEL J., *Dinggenossenschaft und Recht. Untersuchungen zum Rechtsverständnis im fränkisch-deutschen Mittelalter*, Colonia 1985.
- WEITZEL J., *Gerichtsöffentlichkeit im hoch- und spätmittelalterlichen Deutschland*, in *Information, Kommunikation und Selbstdarstellung in mittelalterlichen Gemeinden*, a cura di HAVERKAMP A., Monaco 1998, pp. 71-84 (Schriften des Historischen Kollegs 40).
- WERKMÜLLER D., *Über Aufkommen und Verbreitung der Weistümer nach der Sammlung von Jakob Grimm*, Berlino 1972.
- WICKHAM C., *Community and Clientele in Twelfth-Century Tuscany. The Origins of the Rural Commune in the Plain of Lucca*, Oxford 1998.
- WILLOWEIT W., *Genossenschaftsprinzip und altständische Entscheidungsstrukturen in der frühneuzeitlichen Staatsentwicklung*, in *Recht, Gericht, Genossenschaft und Policey. Studien zu Grundbegriffen der germanistischen Rechtstheorie*, a cura di DILCHER G., DIESTELKAMP B., Berlino 1986, pp. 126-138.
- WILLOWEIT D., *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts. Bestandsaufnahme eines europäischen Forschungsproblems*, Colonia 1999.
- WOPFNER H., *Die Lage Tirols zu Ausgang des Mittelalters*, Berlino-Lipsia 1908 (Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte 4).
- ZINGERLE O., *Meinhard's II. Urbare der Grafschaft Tirol*, Vienna 1890 (Fontes rerum Austriacarum II/45).